



CODICE ETICO

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 21 ottobre 2013)

1) PREMESSA

1.1 Il presente Codice Etico costituisce un insieme di principi, di indirizzi e di raccomandazioni generali cui la Fondazione ispira la propria attività nel perseguimento dei fini statutari di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico al fine di garantire l'opinione pubblica dei beneficiari e delle comunità territoriali di riferimento destinatari delle sue attività.

1.2 Il Codice Etico (di seguito anche il "Codice"), ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nella Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (di seguito la "Fondazione") i principi e le regole di comportamento, anche ai fini di una ragionevole prevenzione dei reati indicati nel decreto legislativo n. 231 del 2001 eventualmente commessi da parte di soggetti apicali, dipendenti e soggetti terzi.

1.3 Il Codice, approvato dall'Assemblea dei Soci e dall'Organo di Indirizzo, con presa d'atto del Consiglio, è rivolto ai "Destinatari", ovvero:

- agli Esponenti della Fondazione;
- ai membri dei suoi organi statutari;
- ai Dirigenti e ai Dipendenti anche distaccati, che hanno un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione;
- ai Collaboratori, che hanno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la Fondazione, inclusi i consulenti e coloro che entrano comunque in rapporti con la Fondazione, anche nell'ambito di contratti di *service*;
- a tutti i soggetti, non legati da un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione, che prestano, anche in via non esclusiva e non continuativa, la propria attività a favore della Fondazione medesima (consulenti, liberi professionisti, intermediari, agenti, ecc.);
- ai terzi che svolgono attività nell'interesse e/o a vantaggio della Fondazione.

1.4 Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti ad osservarne i contenuti, uniformando i loro comportamenti ai principi ed alle regole ivi indicati, facendoli propri e trasformandoli in strumenti di affidabilità, avvantaggiando sia la Fondazione, sia la collettività dei territori di intervento.

1.5 Agli esponenti, ai Dirigenti ed ai Responsabili dei servizi della Fondazione spetta, tra l'altro, il compito di conformare le proprie condotte ai più elevati canoni morali ed al rispetto dei principi e delle regole del Codice, diffonderne la conoscenza fra i dipendenti e i collaboratori, nonché gli interlocutori e l'opinione pubblica per favorirne la piena consapevolezza.



1.6 Fermi restando i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge ad altri soggetti, nella realizzazione dei propri fini la Fondazione si propone di concorrere al conseguimento dei propri obiettivi nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando non necessarie ed inutili sovrapposizioni di interventi.

1.7 Nell'uso delle proprie risorse la Fondazione si prefigge obiettivi di efficacia e di efficienza, improntando le propria attività a criteri di legalità, trasparenza, responsabilità ed obiettività, secondo le regole della buona amministrazione.

1.8 Il Codice Etico è soggetto ad aggiornamenti sulla base delle esperienze acquisite.

1.9 I rapidi cambiamenti intervenuti nella legislazione e nell'evoluzione delle attività proprie delle Fondazioni di origine bancaria ed i contorni di sempre maggiore complessità della loro operatività hanno indotto la Fondazione a riassumere e sviluppare in questo documento i principi che già ispirano il suo agire quotidiano.

1.10 Recenti interventi normativi, in particolare il decreto legislativo 231/2001 recante disposizioni sulla "disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per gli illeciti commessi dai soggetti apicali, dipendenti e soggetti terzi, hanno fatto ritenere indispensabile richiamare detti principi.

1.11 Il presente documento individua, pertanto, i valori essenziali del modo di essere della Fondazione e indica i comportamenti prescritti ai propri esponenti nei rapporti con gli interlocutori interni ed esterni, i colleghi, i collaboratori, i fornitori, le pubbliche autorità e con l'opinione pubblica.

1.12 La Fondazione attribuisce al valore della correttezza morale e di tutte le procedure una rilevante importanza e si attende da tutti i suoi esponenti, collaboratori ed interlocutori esterni, un'adesione ed una pratica convinta dei principi espressi da questo Codice Etico.

1.13 Ciascun esponente aziendale e collaboratore esterno è tenuto ad applicare i principi e le regole espressi con il Codice Etico con il massimo rigore: la Fondazione vigilerà per prevenire ed evitare violazioni del presente Codice e, se si verificassero, sanzionarle in modo appropriato.

1.14 Il Codice verrà portato a conoscenza anche degli interlocutori esterni e di quanti entreranno in relazioni con la Fondazione.

2. PRINCIPI E VALORI

2.1 I Destinatari del presente Codice operano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, dello Statuto, dei regolamenti e delle procedure interne della Fondazione, nonché del presente Codice. La violazione del principio di legalità non può in nessun caso essere giustificata dalla realizzazione di un interesse della Fondazione o dal conseguimento di un vantaggio per la stessa, per la collettività o per i "Destinatari".

2.2 Il perseguimento dell'interesse della Fondazione non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà.



2.3 La Fondazione intende assicurarsi che da parte dei propri Esponenti, Dipendenti e Collaboratori, nonché da tutti coloro che agiscono per conto della Fondazione, non siano posti in essere comportamenti contrari ai propri valori e principi, quindi a questo Codice.

2.4 La Fondazione intende difendere, affermare e valorizzare la continuità della propria reputazione, acquisita in oltre un secolo e mezzo di attività della Cassa di Risparmio di Ravenna prima e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna poi, attraverso la professionalità, la correttezza e la trasparenza del suo modo di svolgere le attività.

2.5 La Fondazione agisce secondo principi di economicità della gestione, impiega il proprio patrimonio in modo da ottenerne un'adeguata redditività e conservarne il valore.

2.6 La Fondazione persegue l'efficienza della propria organizzazione e della propria attività di erogazione, garantendo al contempo gestione, strategie e procedure d'investimento ed utilizzo delle risorse prudenti e sostenibili.

2.7 Allo scopo di promuovere e realizzare politiche di gestione sane, secondo gli obiettivi e le finalità statutarie, gli Organi della Fondazione scelgono ed attuano le misure più adeguate per conseguire tali obiettivi e realizzare tali finalità.

2.8 A tal fine gli Organi della Fondazione assicurano che l'organizzazione amministrativa e le risorse destinate siano proporzionate alle esigenze delle attività programmate.

2.9 La Fondazione opera in autonomia, il che comporta un agire trasparente ed indipendente da qualsiasi condizionamento, tenendo conto delle esigenze del territorio di riferimento in modo che la stessa non sia autoreferenziale.

2.10 La Fondazione opera secondo i principi della sussidiarietà, il che comporta un agire, secondo criteri di solidarietà e collaborazione, non in sostituzione delle amministrazioni pubbliche nel perseguire i propri fini statuari.

2.11 La Fondazione opera con piena responsabilità, il che implica la piena coscienza del proprio ruolo, da cui deriva un approccio consapevole come soggetto attivatore di un circolo virtuoso di sviluppo sociale, economico ed etico sostenibile. Il binomio autonomia-responsabilità costituisce la via maestra cui fare riferimento nei rapporti con le principali espressioni della società civile, economica ed istituzionale dei territori di riferimento, e a cui deve essere associata una rilevante attenzione per garantire alti livelli di trasparenza e di ascolto nei confronti degli stakeholders.

2.12 Attraverso il rispetto di tali principi, valori e regole nel proprio quotidiano agire la Fondazione si propone di:

- essere una risorsa positiva per il territorio;
- essere un interlocutore affidabile, corretto e leale;
- rafforzare al proprio interno l'identificazione e il senso di appartenenza anche attraverso continue azioni volte a promuovere la correttezza, il rispetto e la collaborazione;



- coltivare il proprio prestigio quotidianamente, tenendo presente che la reputazione acquisita è preziosa e per ciò stesso fragile, evitando, quindi, comportamenti anche solo apparentemente scorretti.

2.13 Non sono in alcun modo tollerati non solo i comportamenti illegali, ma anche quelli eticamente riprovevoli o dubbi.

2.14 La Fondazione sceglie i propri collaboratori esterni tra coloro (persone fisiche e giuridiche) che ne condividono i principi e i valori.

2.15 La Fondazione rispetta le aspettative legittime dei propri interlocutori, ovvero quei soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con la Fondazione relazioni ed i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nelle attività della Fondazione, in modo coerente con la propria missione.

2.16 Nella condotta della Fondazione gli eventuali comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra la Fondazione ed i suoi interlocutori. La Fondazione aspira, invece, a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i propri interlocutori e si adopera a perseguire la propria missione ricercando il temperamento degli interessi coinvolti. Questo Codice è improntato, dunque, ad un ideale di leale cooperazione.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

3.1 Tutti gli esponenti della Fondazione hanno l'obbligo di conoscere le norme del presente Codice, di astenersi da comportamenti contrari o comunque contrastanti ad esse, di rivolgersi agli organi superiori o all'Organismo di Vigilanza della Fondazione per chiarimenti, segnalando eventuali violazioni da parte di altri, di collaborare con le strutture deputate a verificare le eventuali violazioni ed informare le controparti dell'esistenza del Codice. L'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 2104 del codice civile.

3.2 I Componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori e della Segreteria Generale assumono incarichi esterni che non abbiano alcun impatto negativo sull'assolvimento dei loro doveri e non comportino danno alcuno all'immagine della Fondazione.

Le cariche esterne di amministratore e sindaco in altri organismi assunte dai soggetti indicati al primo comma del presente articolo sono comunicate all'atto dell'insediamento e man mano che vengono assunte o dismesse al Presidente della Fondazione ed al Collegio dei Revisori.

3.3 La Fondazione si impegna alla diffusione del presente Codice, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti e alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione.



3.4 In particolare, al fine di garantire il rispetto delle norme, regole e principi espressi, è istituito l' Organismo di Vigilanza della Fondazione per svolgere un'efficace attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice proponendo, ove opportuno, all'Assemblea dei Soci, competente per Statuto per gli Organi della Fondazione, ed al Consiglio di Amministrazione per tutti gli altri esponenti, l'applicazione di adeguate misure sanzionatorie. Ogni dipendente che violi il Codice, nel rispetto delle normative vigenti, potrà essere sottoposto a sanzione disciplinare, alla revoca di poteri e funzioni, al deferimento alle autorità competenti.

3.5 In ogni rapporto con la Fondazione tutte le controparti devono essere informate dell'esistenza del Codice Etico e devono rispettarlo, pena le conseguenze stabilite. Nei contratti di collaborazione esterna va indicata l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice Etico; in particolare i collaboratori esterni che agiscono nei confronti di terzi in nome e per conto della Fondazione sono tenuti all'osservanza dei principi del presente Codice allo stesso modo dei propri esponenti.

4. DEFINIZIONI

Ai fini dell'attuazione del presente Codice si esplicitano le seguenti definizioni dei principi di riferimento:

4.1 Onestà. L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della Fondazione, le sue iniziative, i suoi rendiconti e le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione. I rapporti con le controparti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

4.2 Rispetto delle leggi e regolamenti vigenti. La Fondazione si impegna a rispettare tutte le leggi e le normative nazionali ed internazionali, lo Statuto ed i regolamenti. Nel caso in cui vi siano regole che si rivelino lacunose o in contrasto con i principi del nostro ordinamento o soggette a diverse interpretazioni, gli Organi della Fondazione delibereranno in proposito.

4.3 Trasparenza e completezza dell'informazione. La Fondazione si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente, tutti gli interlocutori circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo. Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali ed ogni altra comunicazione devono rispondere ai requisiti di completezza ed accuratezza. Le informazioni che vengono diffuse dalla Fondazione sono complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

4.4 Riservatezza delle informazioni. La Fondazione assicura la riservatezza delle informazioni ricevute da terzi, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali. Gli esponenti, i dipendenti ed i collaboratori esterni sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

4.5 Lotta alla corruzione ed ai conflitti d'interesse. La Fondazione, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed



evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interesse. In particolare, non è consentito che siano versate o accettate somme di denaro, esercitate altre forme di corruzione o fatti o accettati doni o favori a terzi o da parte di terzi allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Fondazione ed ai suoi esponenti, dipendenti e collaboratori esterni. Si fa inoltre divieto di accettare doni o favori da parte di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia. Questo vale sia nel caso in cui un esponente e/o un dipendente e/o collaboratore esterno persegua un interesse diverso dalla missione o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'impresa, sia nel caso in cui i rappresentanti degli interlocutori o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alle loro posizioni. Oltre alle considerazioni sopraesposte si precisa la possibilità di conseguenze anche penali a seguito di violazioni di specifiche norme considerate dal decreto legislativo 231/2001.

4.6 Conflitti di interesse. Nello svolgimento di ogni attività, ciascun Destinatario opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di "conflitto di interesse", oltre a quelle definite dalla legge e dallo Statuto, si intende anche il caso in cui un esponente, un dipendente o un collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Fondazione, per trarne direttamente o indirettamente un vantaggio.

4.7 Relazioni con gli Organi della Fondazione e valorizzazione degli investimenti. La Fondazione crea le condizioni affinché sia diffusa e consapevole la partecipazione dei componenti gli Organi alle decisioni di competenza. Essa si adopera affinché gli indirizzi economico/finanziari siano tali da salvaguardare e accrescere il valore del patrimonio della Fondazione garantendone un'adeguata redditività.

4.8 Tutela della dignità umana. Ogni Destinatario riconosce e rispetta la dignità umana in tutte le sue forme o manifestazioni ed adotta, per quanto riferibile alle proprie competenze, le più idonee misure per la salvaguardia della personalità individuale, anche indirettamente non sostenendo organizzazioni che non condividono i medesimi valori o che abbiano finalità di terrorismo o di criminalità organizzata.

4.9 Centralità della persona. La Fondazione promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona ed il rispetto della dimensione di relazione con gli altri, al fine di evitare atti e/o condotte che violino i principi che presiedono alla centralità dei valori di "personalità" e "dignità" umana, il cui rispetto - oltre a rispondere a ragioni di ordine etico - si pone anche come premessa irrinunciabile ed indispensabile allo sviluppo ed al successo delle attività promosse dalla Fondazione stessa. Al fine di garantire le migliori condizioni possibili di vita nei luoghi di lavoro e a difesa di norme comportamentali atte ad assicurare un clima relazionale nel quale a tutte le persone siano garantiti uguali dignità e rispetto, la Fondazione riconosce il valore, per i soggetti che vi operano, di vivere in un ambiente di lavoro sereno e favorevole a relazioni e comunicazioni interpersonali improntate al reciproco rispetto. La Fondazione ritiene necessario prevenire



l'instaurarsi ed il consolidarsi di comportamenti vessatori e comunque di azioni che ledano le fondamentali regole del rispetto e della collaborazione fra le persone, considerando che queste circostanze possono avere diretta ricaduta anche sulla qualità delle prestazioni e delle relazioni. In particolare la Fondazione tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun dipendente. La Fondazione sostiene e rispetta i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU.

4.10 Imparzialità e pari opportunità. La Fondazione evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose. Mira a prevenire ogni forma di molestia sessuale e intende fare emergere e combattere anche le molestie dissimulate che talvolta non vengono neppure percepite come tali da chi le pone in essere, ma ugualmente possono produrre l'effetto di offendere la dignità e la libertà di chi le subisce, ovvero di creare un clima umiliante o intimidatorio o ostile nei suoi confronti. Costituisce molestia sessuale:

- ogni atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici ed i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga;
- ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale che sia indesiderato e che, per la sua insistenza, sia percepibile da chi lo subisce come arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona, ovvero sia suscettibile di creare un clima umiliante o intimidatorio o ostile nei suoi confronti.

La Fondazione intende adottare tutte le iniziative necessarie alla prevenzione e alla rimozione di tali eventuali comportamenti, fornendo assistenza tempestiva ed imparziale a coloro che ne siano o ne possano essere stati oggetto, con la dovuta riservatezza e senza discriminazione nei confronti dei soggetti eventualmente coinvolti.

4.11 Salute e sicurezza. La Fondazione si impegna ad assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro sicure e salutarie, garantisce ogni tutela per l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La Fondazione pone particolare attenzione al fine di evitare eventuali atti e comportamenti persecutori, vessatori, abusi morali o psichici perpetrati in modo sistematico, continuativo e intenzionale, con specifico intento afflittivo nei confronti di coloro che operano nella Fondazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da considerare forme di molestia o violenza morale in ambito lavorativo:

- nascondere deliberatamente informazioni relative al lavoro o addirittura disinformare;
- ledere la dignità con azioni attuate da superiori, pari grado, subordinati quali: mortificare, offendere, deridere, calunniare o diffamare colleghi o i loro familiari;



- minacciare;
- impedire o ostacolare deliberatamente l'esecuzione del lavoro;
- svalutare sistematicamente ed ingiustificatamente i risultati, fino ad arrivare ad un vero e proprio svilimento del lavoro;
- attribuire compiti effettivamente gravemente dequalificanti;
- esercitare qualunque forma di azione vessatoria, a maggior ragione se finalizzata all'estromissione del soggetto dal posto di lavoro o alla riduzione in stato di soggezione.

La Fondazione adotta e mantiene adeguati sistemi di gestione volti a identificare, prevenire e reagire a possibili situazioni di rischio, per garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale.

4.12 Rispetto dell'ambiente. La Fondazione contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività e proprietà, in considerazione dei diritti anche delle generazioni future.

Ciascun Destinatario è impegnato nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario. A tale scopo, la Fondazione orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra attività istituzionali ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

4.13 Responsabilità verso la collettività. La Fondazione è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi legittimi. Per questo motivo intende condurre le proprie attività nel rispetto delle comunità locali e sostenere iniziative di valore culturale e sociale anche al fine di ottenere sempre ulteriori miglioramenti della propria reputazione.

4.14 Tracciabilità. I Destinatari sono tenuti a custodire a norma di legge le documentazioni, anche in formato elettronico, relative alle operazioni svolte al fine di potere agevolmente identificare, in qualsiasi fase delle stesse (autorizzazione, registrazione, verifica, ecc.), le motivazioni della loro adozione e le rispettive caratteristiche.

4.15 Rapporti con il Personale. La Fondazione favorisce e presta attenzione alla crescita professionale dei propri collaboratori, si adopera per coinvolgere le persone nella condivisione degli obiettivi, si attiene a criteri di professionalità, competenza e merito nella selezione, valutazione, retribuzione e formazione del personale.

La Fondazione tratta il personale nel pieno rispetto delle normative, favorendone l'inserimento nell'attività e operando affinché l'attività venga svolta conformemente alle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.



I Destinatari del Codice svolgono le proprie funzioni in un'ottica di leale collaborazione e di impegno per realizzare gli scopi della Fondazione, adottando comportamenti consoni alla sua alta reputazione.

I Destinatari, rispettando le diversità culturali e ideologiche, si comportano con riservatezza, trasparenza e onestà, evitano atti o comportamenti di conflittualità, si impegnano ad assumere le responsabilità loro affidate, lavorando nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione impartite dalla Fondazione. Nella loro attività i Destinatari evitano molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

4.16 Comportamenti nei luoghi di lavoro e all'esterno, molestie sessuali e discriminazioni.

Gli esponenti ed i collaboratori esterni improntano la propria condotta, sia nei luoghi di lavoro che all'esterno, ad elevati livelli di correttezza e integrità e si astengono dal tenere condotte non compatibili con gli incarichi svolti nella Fondazione, che possano compromettere la reputazione e l'immagine della Fondazione medesima. In tale ottica ed a titolo esemplificativo, essi si astengono dal tenere, nei luoghi di lavoro ed altrove, comportamenti non improntati alla correttezza ed al massimo rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno, nonché dal praticare, anche nella vita privata, attività che possano pregiudicare la propria situazione finanziaria personale (quali, ad esempio, gioco d'azzardo, scommesse) o comunque attività non lecite o eticamente scorrette.

La Fondazione richiede che ciascun esponente aziendale contribuisca personalmente ad assicurare un ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri, in quanto è dovere di ogni dipendente collaborare con la Fondazione per promuovere e mantenere un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite corrette relazioni interpersonali.

Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del pregiudizio di tali caratteristiche ambientali nel caso della attività lavorativa e nei luoghi di lavoro prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto; consumare o cedere a terzi a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti.

Gli stati di dipendenza da sostanze di tale natura, quando di incidenza sull'ambiente di lavoro, saranno equiparati ai casi precedenti.

Tutti gli esponenti sono tenuti ad impegnarsi per prevenire il verificarsi di discriminazioni, di atti e comportamenti lesivi della dignità della persona. Gli esponenti devono inoltre tendere ad assicurare un ottimale clima relazionale fra il personale, nonché idonee condizioni ambientali ed organizzative.

In ogni caso non verranno assolutamente tollerate discriminazioni e molestie di ogni tipo.

L'inosservanza del presente Codice deve essere considerata un'infrazione ai principi deontologici e ai doveri di correttezza.



4.17 Omaggi, regalie e altre forme di benefici ricevuti dagli esponenti e/o collaboratori.

Non è ammessa alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, offerto o ricevuto, che possa essere eccedente le normali pratiche di cortesia, o sia comunque utile ed idoneo ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività. Tale regola non ammette deroghe, nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a interlocutori è ritenuto consuetudine.

In ogni caso, gli esponenti ed i collaboratori si astengono da pratiche non consentite dalla legge o dagli eventuali codici etici delle aziende o degli enti con i quali si hanno rapporti e che siano stati da questi comunicati.

Ciascun esponente che riceva direttamente o indirettamente (tramite familiare convivente) da terzi omaggi o benefici di valore intrinseco individuale superiore ciascuno a 350 euro (si eccettuano i libri stenna pubblicati da Banche o Fondazioni), con aggiornamenti annuali secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo, è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza interna che ne valuta l'appropriatezza e lo segnala, se eccede il rispetto dei limiti del Codice, al Presidente, al Collegio dei Revisori, al Segretario Generale e, se riguarda i componenti gli Organi, all'Assemblea dei Soci, per le eventuali determinazioni del caso. Sono escluse le cerimonie, congressi, eventi e manifestazioni ufficiali a cui la partecipazione costituisca anche una funzione di rappresentanza e gli eventi e le manifestazioni decise dagli Organi della Fondazione.

I regali fatti dalla Fondazione – salvo quelli di valore inferiore a 350 Euro con aggiornamenti annuali secondo indice Istat dei prezzi al consumo – devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche all'Organismo di Vigilanza interno.

4.18 Reclami. La Fondazione auspica che un trasparente colloquio con tutti i propri interlocutori possa prevenire qualsiasi genere di conflitto. Gli interlocutori potranno comunque rivolgere alla Fondazione ogni segnalazione di reclamo che sarà gestita con la massima serietà, attenzione e celerità.

4.19 Trattamento delle informazioni. Tutte le informazioni a disposizione della Fondazione vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy: a questo proposito, sono definite e mantenute in continuo aggiornamento delle adeguate procedure per la protezione delle informazioni.

Esiste un'organizzazione interna alla Fondazione, responsabile del trattamento delle informazioni, che si occupa di gestire ruoli e responsabilità al riguardo e di classificare le informazioni per livelli di criticità.

Inoltre, è vietato agli esponenti, ai collaboratori ed ai terzi di:

- esporre fatti non rispondenti al vero;
- omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione;



- occultare dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari degli stessi;
- impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite.

- **4 BIS GOVERNANCE**

- **4bis.1 Autonomia.** La Fondazione opera le proprie scelte libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia.
- **4bis.2 Responsabilità.** La Fondazione, nel perseguire gli obiettivi di missione, elabora strategie di intervento e modalità operative di azione tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio e provvedendo a comunicare, nelle forme ritenute più idonee, le decisioni assunte e i risultati conseguiti.
- **4 bis.3 Indipendenza degli Organi.** I componenti degli organi della Fondazione agiscono nell'esclusivo interesse della stessa e non sono rappresentanti degli enti designanti né a questi rispondono. Sono tenuti alla piena osservanza di principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
- **4 bis.4 Incompatibilità e ineleggibilità.** Al fine di salvaguardare la propria indipendenza ed evitare conflitti di interesse, la partecipazione agli organi della Fondazione è incompatibile con qualsiasi incarico di natura politica (elettiva o amministrativa). La Fondazione individua inoltre opportune misure atte a determinare una discontinuità temporale tra incarico politico svolto e nomina all'interno di uno dei suoi organi. La disciplina di eventuali ipotesi di discontinuità, la cessazione dalla Fondazione e l'assunzione nei ventiquattro mesi successivi di incarichi politici (elettivi o amministrativi) è rimessa alla sottoscrizione di un "impegno morale" da parte dei singoli componenti l'organo.
- **4bis.5 Autorevolezza e competenza delle nomine in società ed enti controllati e partecipati.** La designazione dei componenti degli organi di società ed enti controllati e partecipati ha luogo secondo criteri volti a garantire autorevolezza e competenza dei nominati, in funzione delle caratteristiche della società e del ruolo da ricoprire. Le nomine sono effettuate nell'esclusivo interesse delle società e degli enti controllati e/o partecipati.
- **4bis.6 Economicità.** In conformità al criterio generale di buon uso delle risorse la Fondazione determina l'entità dei compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura dell'ente, alla dimensione, alle finalità perseguite e agli oneri complessivi di gestione.

-

- **4TER ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

- **4ter.1 Programmazione.** La Fondazione opera secondo metodi di programmazione annuale e pluriennale. Nella definizione delle linee programmatiche, individua, sulla base delle competenze e delle esperienze acquisite, i settori, gli ambiti e le modalità di



intervento, in relazione alla propria visione e alla significatività dei bisogni e delle esigenze rilevate, anche mediante il confronto con i soggetti più rappresentativi delle realtà locali.

- **4ter.2 Sussidiarietà.** In conformità al principio costituzionale di sussidiarietà, definisce in piena libertà e indipendenza la propria strategia di intervento, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni.
- **4ter.3 Autonomia nelle scelte.** La Fondazione individua autonomamente le modalità di intervento ritenute più idonee per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, attraverso sia il finanziamento di iniziative promosse da terzi, che la realizzazione di iniziative proprie, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, economica e ambientale delle iniziative.
- **4ter.4 Rendicontazione.** La Fondazione dà conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti attraverso idonei strumenti informativi e divulgativi che assicurino un agevole accesso alle informazioni e la loro più ampia diffusione.
- **4ter.5 Trasparenza.** La trasparenza con riferimento alle condizioni di accesso, ai criteri di selezione e agli esiti del processo di individuazione delle iniziative di terzi da finanziare, nonché del percorso di identificazione di progetti propri, rappresentano elementi di fondamentale importanza.
- **4ter.6 Imparzialità e non discriminazione.** La individuazione delle iniziative da sostenere avviene sulla base di criteri definiti, che consentano di perseguire al meglio gli obiettivi di missione, escludendo situazioni di conflitto di interessi e ingerenze esterne. Nel processo di individuazione delle iniziative, nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti, viene garantita la parità di trattamento.
- **4ter.7 Accesso all'informazione.** La Fondazione mette in atto le opportune procedure operative per fornire ai richiedenti gli esiti del processo di selezione.
- **4ter.8 Economicità.** Le risorse destinate dalla Fondazione al processo di individuazione e selezione delle iniziative sono commisurate alla dimensione delle disponibilità e alla complessità dei contenuti oggetto di valutazione. La Fondazione pone massima attenzione al bilanciamento tra l'esigenza di efficacia del processo di individuazione delle iniziative e i costi a esso collegati.
- **4ter.9 Caratteristiche del richiedente.** L'esperienza, la competenza, la professionalità, la reputazione e la propensione di mettersi in rete con altri *partner*, rappresentano elementi fondamentali di valutazione della capacità dei proponenti di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte. Vengono adottati gli opportuni meccanismi atti a favorire, ove possibile, il ricambio tra i soggetti finanziati.
- **4ter.10 Capacità di lettura del bisogno e adeguatezza e coerenza della soluzione proposta.** La proposta viene valutata in relazione al grado di comprensione delle



caratteristiche del bisogno, all'efficacia della soluzione proposta rispetto al bisogno rilevato e alla coerenza della stessa con gli obiettivi e i programmi definiti.

- **4ter.11 Innovatività.** Il contenuto innovativo della proposta in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse rappresenta un elemento da tenere in opportuna considerazione.
- **4ter.12 Efficienza.** Le risorse necessarie per la realizzazione dell'iniziativa devono essere commisurate agli obiettivi perseguiti e l'impiego previsto deve rispettare criteri di efficienza e di accurata gestione.
- **4ter.13 Sostenibilità.** La proposta viene valutata in relazione alla capacità di proseguire l'azione oltre i termini previsti dal sostegno finanziario della Fondazione, attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati.
- **4ter.14 Capacità di catalizzare altre risorse.** La capacità della proposta di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento, e disponibili per un pronto avvio del progetto, rappresenta un elemento di estrema rilevanza per comprendere il livello di credibilità, affidabilità ed efficacia dell'iniziativa e dei suoi proponenti.
- **4ter.15 Non sostitutività.** Nel valutare le iniziative la Fondazione persegue un approccio complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico, tenuto conto delle situazioni di contesto.
- **4ter.16 Monitoraggio e valutazione.** La Fondazione pone attenzione all'efficacia dei meccanismi di monitoraggio e valutazione eventualmente presenti all'interno della proposta e/o della misurabilità degli obiettivi e del programma di attuazione previsto.
- **4ter.17 Procedure di erogazione.** La Fondazione definisce e rende noti ai beneficiari tempi e modalità di erogazione dei contributi concessi.
- **4ter.18 Monitoraggio e valutazione dei progetti sostenuti.** La Fondazione verifica la realizzazione delle iniziative sostenute sia sotto il profilo amministrativo sia nel merito dell'efficacia dell'azione rispetto agli impegni assunti dai soggetti beneficiari, individuando le relative modalità, corredate dalle necessarie risorse, in relazione alla dimensione del contributo e alla natura e complessità del progetto.
- **4ter.19 Valutazione dei risultati dell'azione.** La Fondazione raccoglie ed elabora informazioni sul complesso delle iniziative sostenute per ambiti o settori operativi al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati dell'azione svolta e quale utile riferimento ai fini della programmazione dell'attività dei periodi successivi.
- **4ter.20 Disseminazione delle esperienze.** La Fondazione promuove la disseminazione delle esperienze più positive, sia con proprie iniziative di comunicazione esterna, sia stimolando i beneficiari a diffondere notizie e informazioni su quanto realizzato.



- **4ter.21 Riservatezza delle informazioni.** Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, la concessione di contributi a terzi è subordinata al consenso degli stessi alla messa in rete di informazioni inerenti al contributo medesimo.
-
- **4QUATER GESTIONE DEL PATRIMONIO**
- **4quater.1 Salvaguardia del patrimonio.** Le politiche di spesa (erogative e di struttura) sono correlate con gli obiettivi di mantenimento del patrimonio e di stabilizzazione dei flussi erogativi in un orizzonte pluriennale, tenuto conto delle esigenze del territorio. L'eventuale ricorso a forme di finanziamento esterno viene effettuato nel rispetto del principio di tutela del patrimonio.
- **4quater.2 Adeguata redditività.** Il patrimonio viene investito con l'obiettivo di produrre una redditività in grado di consentire il perseguimento degli obiettivi di missione.
- **4quater.3 Pianificazione dell'impiego del patrimonio.** L'impiego del patrimonio richiede una attenta attività di pianificazione strategica e operativa volta a individuare obiettivi e classi di investimento idonei a garantire la continuità del patrimonio e un'adeguata redditività sia nel breve che nel lungo periodo. Le singole decisioni di investimento si inseriscono coerentemente all'interno di questo quadro di riferimento.
- **4quater.4 Rapporto con società bancaria di riferimento.** Nell'ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l'investimento nella società bancaria di riferimento, nel rispetto della legislazione vigente, la Fondazione persegue l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nella consapevolezza che una istituzione finanziaria solida e radicata nei territori costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario locale e nazionale. La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa delle società bancarie, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione avvenga nel rispetto dei principi sopra richiamati.
- **4quater.5 Bilanciamento breve e medio/lungo periodo.** Un'equilibrata erogazione di risorse nel tempo consente di garantire un contributo armonico ai processi di sviluppo economico-sociali del territorio. A tal fine, gli investimenti vengono programmati bilanciando opportunamente il flusso di proventi con riferimento a orizzonti di breve e di medio/lungo periodo, anche attraverso una diversificazione tra strumenti di investimento, avuto riguardo tra l'altro al loro grado di liquidità e alla programmazione dell'attività erogativa. Il meccanismo del Fondo di Stabilizzazione rappresenta una leva importante ma complementare rispetto a un bilanciamento delle risorse perseguito attraverso coerenti processi di investimento del patrimonio.
- **4quater.6 Eticità.** Nelle decisioni di impiego del proprio patrimonio vengono esclusi gli investimenti che presentino connessioni con situazioni di violazione dei diritti dell'uomo e delle norme di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, a tal fine ispirandosi a principi elaborati da organismi nazionali e sovranazionali.
- **4quater.7 Assunzione e gestione del rischio.** La Fondazione esclude l'uso dei derivati.



- **4quater.8 Rischio.** Il rischio intrinseco dell'investimento, nelle sue diverse componenti, rappresenta un elemento fondamentale di valutazione.
- **4quater.9 Rendimento atteso.** La redditività attesa dall'investimento va valutata al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale) e messa in correlazione con il rischio intrinseco dell'investimento.
- **4quater.10 Flussi finanziari attesi.** La distribuzione nel tempo di uscite ed entrate finanziarie relative a un investimento richiede una attenta valutazione al fine di considerare l'impatto della decisione sulla liquidità complessiva e la generazione di risorse per il perseguimento degli scopi istituzionali.
- **4quater.11 Liquidabilità.** L'investimento deve essere valutato anche in termini di liquidabilità, in relazione agli impegni derivanti dall'attività istituzionale, ai tempi necessari per la sua smobilizzazione, ai potenziali oneri di liquidazione (perdite di valore e/o oneri aggiuntivi).
- **4quater.12 Chiarezza e comprensibilità.** La chiarezza e la comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento e delle sue implicazioni dirette e indirette devono rappresentare condizioni determinanti nel processo di selezione di un investimento, in quanto incidono sul rischio e la sua liquidabilità.
-
- **4QUINQUES ASSETTO ORGANIZZATIVO**
- **4quinquies.1 Responsabilità.** I ruoli e le responsabilità degli organi e delle strutture tecniche coinvolte nella gestione del patrimonio sono distinti e chiaramente individuati, essendo di competenza dell'Organo di Indirizzo la definizione della politica degli investimenti, dell'Organo di Amministrazione la sua traduzione operativa e delle strutture tecniche la sua esecuzione.
- **4quinquies.2 Trasparenza.** La Fondazione definisce, attraverso uno o più atti, le modalità procedurali e i criteri di gestione del patrimonio, avendo riguardo alla definizione del livello di diversificazione degli investimenti e dell'eventuale *benchmark* strategico di riferimento, nonché della scelta in merito alla struttura organizzativa per la gestione del patrimonio, interna o esterna, e, in questo secondo caso, ai criteri di selezione dei gestori e intermediari esterni. Le procedure operative sono improntate a criteri di trasparenza volti a garantire la conoscenza del processo ai soggetti coinvolti ai vari livelli, nel rispetto delle rispettive competenze.
- **4quinquies.3 Individuazione assetto organizzativo.** L'assetto organizzativo (interno o esterno) per la gestione del patrimonio viene individuato, anche in relazione alla dimensione ed alla complessità degli investimenti, secondo criteri di economicità ed efficacia che consentano di pervenire ad una soluzione – in termini funzionali e professionali- idonea a perseguire gli obiettivi istituzionali prefissati. Nella individuazione della soluzione ottimale in termini di costi/benefici, può configurarsi anche l'adozione di



modelli intermedi (parte interna e parte esterna).

- **4quinquies.4 Monitoraggio e controllo.** La Fondazione mette in atto le opportune misure per assicurare un monitoraggio ed un controllo costante sia della coerenza degli investimenti realizzati alle politiche di investimento definite, sia degli andamenti e delle performance conseguite. Sottopone altresì a controllo la dinamica del rischio e, qualora ritenuto opportuno, potrà stabilire la necessità di mantenere il livello nei limiti programmati, individuando preventivamente i meccanismi di azione a fronte di situazioni prospettiche di superamento di tali limiti.
- **4quinquies.5 Completezza del bilancio.** Ogni scelta gestionale deve trovare corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale in conformità ai principi contabili applicabili alla Fondazione in quanto soggetti non profit, dando evidenza all'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. La nota integrativa rappresenta lo strumento per fornire una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.
- **4quinquies.6 Rendicontazione degli investimenti e dei risultati.** L'impiego del patrimonio in valori mobiliari e i relativi rendimenti trovano evidenza nel bilancio e formano oggetto contemporaneamente di specifica reportistica gestionale, distinta dal rendiconto annuale, basata sull'adozione di criteri omogenei di valutazione delle diverse componenti. La predisposizione di un *reporting* finanziario gestionale dedicato alle risultanze dell'attività patrimoniale si basa sull'esposizione dei valori a prezzi o valori correnti omogenei, al fine di misurare correttamente la redditività e i rischi assunti.
- **4quinquies.7 Responsabilità degli organi.** Gli organi della Fondazione sono comunque responsabili della gestione degli investimenti. Le decisioni e le performance di investimento sono di diretta responsabilità degli organi.

5. RAPPORTI CON I TERZI

5.1 Obblighi di riservatezza. Gli esponenti ed i collaboratori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite o di cui comunque siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività. Essi, pertanto, non possono comunicare ad altri dette informazioni, nè consigliare a terzi il compimento di operazioni sulla base delle informazioni medesime.

Le informazioni confidenziali possono essere diffuse nell'ambito delle strutture e degli uffici della Fondazione solo nei riguardi di coloro che ne abbiano titolo ed abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

Coloro che gestiscono informazioni confidenziali devono usare la massima diligenza per mantenerle riservate, adottando le migliori cautele nel caso si tratti di documenti.



5.2 Divieto di avvalersi di informazioni confidenziali. Gli esponenti ed i collaboratori non devono utilizzare informazioni confidenziali ricevute (ivi comprese le disposizioni di investimento e disinvestimento) o di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività per effettuare operazioni personali o per conto terzi, anche se compiute per interposta persona.

5.3 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. I rapporti tra la Fondazione e le Pubbliche Amministrazioni, italiane ed estere, sono ispirati alla più rigorosa osservanza dei principi di trasparenza e correttezza.

La Fondazione rispetta i ruoli e le funzioni dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, collabora con essi, senza influenzare in alcun modo l'espletamento dei loro compiti d'ufficio, evitando pressioni indebite o il riconoscimento di qualunque forma di utilità che possano comprometterne l'indipendenza e l'imparzialità.

L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente agli Organi della Fondazione a ciò autorizzati. Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione prevista dalle procedure operative che disciplinano i rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni.

La Fondazione attraverso i propri esponenti o rappresentanti non deve promettere od offrire ai pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere delle Pubbliche Amministrazioni o di altre Pubbliche Istituzioni denaro o benefici per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

La Fondazione vieta qualsiasi forma di regalo, di valore che ecceda il limite previsto dal presente Codice, a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, di ogni tipo, italiani od esteri, o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Fondazione.

Qualsiasi esponente e dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte e/o richieste di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere delle Pubbliche Amministrazioni o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simili fattispecie, deve immediatamente riferire al Presidente se esponente degli Organi, all'Organismo di Vigilanza, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo.

Tutto quanto sopra descritto non deroga in alcun modo a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Atti di cortesia, omaggi e forme di ospitalità verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere sempre autorizzati secondo le specifiche procedure della Fondazione e sono consentiti purché di modico valore.



5.4 Rapporti con le Autorità. Ogni Destinatario assicura nei rapporti con le Autorità il rispetto della legge e per quanto di propria competenza collabora con le stesse in modo trasparente, veritiero, corretto e leale, nei rispettivi settori di pertinenza.

5.5 Rapporti con gli interlocutori. La Fondazione promuove il dialogo e il confronto con gli interlocutori, che si riconoscono nei suoi canoni etici, in modo da comprendere e tenere conto adeguatamente, per quanto possibile, delle loro attese. Ogni Destinatario conforma la propria attività nei confronti degli interlocutori ai principi di trasparenza, responsabilità, indipendenza e professionalità, nel rispetto reciproco.

La Fondazione instaura e mantiene un sistema di relazioni tendenti a creare stabili rapporti basati su reciproche relazioni di fiducia, con le comunità e le istituzioni delle aree in cui opera.

5.6 Rapporti con la stampa ed i mezzi di comunicazione. La Fondazione riconosce alla stampa ed ai mezzi di comunicazione un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni, gestisce i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi al principio di trasparenza e si impegna a informare costantemente delle proprie attività.

Oltre a pubblicare regolarmente il bilancio di esercizio e il bilancio di missione, conformemente alla normativa vigente, la Fondazione si impegna a rendere pubbliche le informazioni utili alla comprensione delle attività svolte e dei programmi futuri. Per la delicatezza di tale compito, l'attività di comunicazione e di divulgazione delle notizie relative all'operato della Fondazione è riservata esclusivamente al Presidente. È pertanto fatto divieto ai Destinatari di diffondere notizie inerenti la Fondazione senza la preventiva autorizzazione del Presidente della Fondazione.

Ciascun Destinatario deve astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna nonché dall'utilizzare informazioni riservate per indebiti arricchimenti anche personali.

5.7 Rapporti con altri soggetti esterni. Agli esponenti ed ai collaboratori esterni, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, organizzazioni politiche e sindacali, con altri soggetti, è vietato promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsiasi altra natura, che non siano direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, come previsto dal presente Codice.

I suddetti rapporti dovranno inoltre essere improntati alla massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza.

I soggetti di cui al comma 1 si astengono inoltre dal ricevere da terzi utilità che, in ragione della natura o dell'entità, possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi della Fondazione.

5.8 Rapporti con i fornitori. La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo,



anche finanziari, sono effettuati sulla base di valutazioni oggettive, avuto riguardo alla competitività, qualità, affidabilità, utilità, prezzo, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa.

Gli esponenti ed i collaboratori non debbono accettare direttamente o indirettamente denaro o altri beni di qualsiasi natura, se non di valore simbolico ascrivibile a normali relazioni di cortesia, da un fornitore, come disposto dal presente Codice.

5.9 Rapporti con gli interlocutori e riservatezza delle informazioni. La Fondazione pone a fondamento dei propri rapporti con gli interlocutori i principi di eguaglianza, indipendenza, trasparenza e lealtà ed esige da essi il rispetto dei principi e canoni etici previsti dal Codice.

In particolare, nella scelta del fornitore, ogni Destinatario si attiene alle procedure appositamente previste o in mancanza, ad un criterio che garantisca pari opportunità e un adeguato rapporto tra economicità e qualità della prestazione.

Ogni Destinatario, in conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali, opera – in ossequio alle misure minime di sicurezza – per ridurre rischi di dispersione dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

I Destinatari, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate, riciclaggio di denaro e strumenti finanziari provenienti da attività illecite, e ogni altra disposizione di legge al riguardo.

In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di utilizzare o comunicare ad altri, se non formalmente legittimati le informazioni finanziarie privilegiate (ovvero le informazioni attualmente ignote al pubblico tali da influenzare andamenti azionari, strumenti finanziari e altri titoli).

I Destinatari devono avere cura di evitare rivelazioni involontarie, astenendosi da ogni esternazione in luogo pubblico o in presenza di terzi. Tutti gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione dei rapporti con la Fondazione.

5.10 Rapporti con Organismi e funzionari della UE e di Stati Esteri. Le disposizioni del presente Codice dettate per i rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni vanno altresì osservate nei confronti dei membri degli organi e funzionari della UE e/o di stati esteri in quanto ai sensi dell'articolo 322 bis codice penale i reati di concussione corruzione ed istigazione alla corruzione rientrano nelle violazioni soggette alla disciplina del decreto legislativo 231/2001.

5.11 Corretta informativa alla Pubblica Amministrazione. Ogni rapporto con le istituzioni pubbliche o internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività della Fondazione e a rendere nota la posizione su temi rilevanti. A tal fine, la



Fondazione si impegna a;

- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori Istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Fondazione in maniera trasparente, rigorosa e coerente.

Inoltre, è fatto divieto ai Destinatari ed ai terzi di:

- falsificare e/o alterare i rendiconti al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Fondazione;
- falsificare e/o alterare i dati documentali al fine di ottenere il favore o l'approvazione di un progetto non conforme alle normative vigenti in materia;
- destinare fondi a finalità diverse da quelle statutarie.

5.12 Autorità di vigilanza e controllo, Autorità giudiziarie e tributarie. La Fondazione dà piena e scrupolosa osservanza alle regole legittimamente emesse dalle competenti Autorità.

La Fondazione non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle competenti Autorità nelle loro legittime funzioni e collabora attivamente nel corso delle eventuali procedure istruttorie evitando di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle eventuali legittime attività di controllo.

5.13 Rapporti con gli Enti controllati, collegati o partecipati. Ciascun Destinatario, nei rapporti con gli organi, società o imprese controllate o partecipate della Fondazione, opera in ottemperanza alle disposizioni di legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e dei canoni etici espressi dal presente Codice.

6. ORGANIZZAZIONE INTERNA

6.1 Separazione organizzativa e contabile. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione definisce ed approva gli assetti organizzativi generali della Fondazione, in modo che siano assicurati indipendenza di valutazione e attribuzione delle responsabilità in modo chiaro ed appropriato, nonché la separazione di compiti, anche al fine di evitare scambi d'informazioni confidenziali non consentiti.

Il Consiglio di Amministrazione individua altresì ed approva il modello organizzativo e le procedure più idonee al fine di prevenire la commissione di reati, in particolare nell'operatività con le Pubbliche Amministrazioni.

6.2 Attività di controllo interno. La Fondazione, anche tramite il Collegio dei Revisori, assicura che lo svolgimento delle attività di controllo interno avvengano in modo indipendente secondo adeguati standard professionali.

6.3 Formazione e aggiornamento. La Fondazione cura che chiunque collabori con essa sia



idoneo alle funzioni da svolgere e sia professionalmente qualificato.

La Fondazione considera il “capitale umano” una risorsa strategica e ne incentiva la continua valorizzazione attraverso programmi di formazione e di aggiornamento.

La Fondazione provvede a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza alcuna discriminazione. Adotta criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa ai dipendenti.

7. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E DEI DIVIETI

7.1 Strumenti e vigilanza per l'applicazione del Codice Etico. La Fondazione prevede l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza in forma collegiale che ha la funzione di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo previsto dal decreto legislativo. 231/2001, nonché curarne l'aggiornamento.

Tale Organismo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del Codice e del citato modello organizzativo secondo quanto previsto dal suo statuto e dal suo regolamento..

7.2 Controlli. Indipendentemente dalle funzioni, competenze e responsabilità del Collegio dei Revisori, al Segretario Generale della Fondazione è demandato il coordinamento del controllo circa il rispetto delle norme del presente Codice: nello svolgimento di tale funzione attiverà le procedure necessarie per le verifiche ritenute opportune.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice e/o alle procedure operative interne cui lo stesso si richiama o di altri eventi suscettibili di alterare la valenza e l'efficacia del Codice, è tenuto a segnalarle prontamente all'Organismo di Vigilanza. Ogni segnalazione sarà mantenuta strettamente riservata.

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente sottoposti e discussi con l'Organismo di Vigilanza.

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, anche su segnalazione dei Soci e di soggetti esterni, acquisisce elementi utili per assicurare il rispetto del Codice Etico della Fondazione previsto dall'art. 16.2 dello Statuto.

In caso di presunta violazione del Codice, da parte di organi o di componenti di Organi della Fondazione, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea dei Soci provvede a darne segnalazione scritta agli Organi della Fondazione.



Delle segnalazioni di cui al comma precedente, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea relaziona l'Assemblea dei Soci nella prima riunione successiva.

7.3 Sanzioni. A seguito dell'accertamento di violazioni alle suddette norme da parte dei dipendenti potranno essere adottati nei loro confronti i provvedimenti di natura disciplinare previsti dalla contrattazione vigente.

La Fondazione potrà inoltre adottare le ulteriori diverse iniziative che riterrà opportune in relazione alle violazioni, sia nei confronti dei dipendenti, sia nei confronti degli altri soggetti tenuti al rispetto delle norme del presente Codice.

7.4 Comunicazione e formazione. Il presente Codice è portato a conoscenza dei Destinatari, che sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti, affinché diventi uno strumento di osservanza e di condivisione.

La Fondazione divulga il Codice attraverso strumenti di comunicazione, quali la trasmissione via e-mail, brevi manu, fax, posta, clausola contrattuale, pubblicazione sul proprio sito Internet, affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti e ogni altra modalità.

L'ignoranza del Codice Etico non è una scusante per alcuno.

La Fondazione, al fine di garantire la corretta comprensione e applicazione del Codice a tutti i destinatari interni, predispone e realizza momenti di formazione per favorire la conoscenza dei principi e dei canoni etici.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo e può formulare proposte di aggiornamento del Codice

1) L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni avrà libero accesso ai dati ed alle informazioni della Fondazione utili allo svolgimento delle proprie attività.

2) I Destinatari del Codice sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza si avvale della collaborazione di apposite funzioni della Fondazione.

9. VIOLAZIONI DEL CODICE

9.1 L'inosservanza dei principi e delle regole contenute nel presente Codice comporta l'applicazione di misure sanzionatorie nei limiti e in base a specifiche modalità.



9.2 Per i dipendenti e collaboratori della Fondazione l'osservanza delle norme del presente Codice costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2014 del codice civile. L'osservanza del Codice costituisce parte essenziale del rapporto contrattuale in essere anche con i collaboratori e i terzi ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

9.3 La violazione del Codice da parte di esponenti degli Organi della Fondazione sarà tenuta presente ai fini della valutazione della sussistenza dei criteri di onorabilità utili per la prosecuzione del mandato e per eventuali conferme o nuove nomine.

9.4 La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Fondazione e per tutti i dipendenti e i portatori di interesse della Fondazione stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

9.5 La recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

10. ESTENSIONE A TERZI DELLE PREVISIONI DEL CODICE ETICO

10.1 Prestatori di lavoro temporaneo, collaboratori esterni Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della Legge n. 196/1996 in materia di esercizio del potere disciplinare.

10.2 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui sopra è causa di risoluzione del contratto in essere con i collaboratori esterni e può comportare l'obbligo dell'inadempiente al risarcimento del danno, e costituisce clausola risolutiva espressa da inserire nei singoli contratti.

11. TRASPARENZA E ACCURATEZZA DELLA CONTABILITA', CONTROLLI INTERNI

11. 1 Trasparenza delle registrazioni contabili La Fondazione ritiene un valore imprescindibile la chiarezza, la veridicità e trasparenza delle proprie scritture contabili e del proprio bilancio.

La Segreteria Generale ed i competenti uffici debbono tenere le scritture contabili e comunque effettuare qualsiasi registrazione in modo accurato, tempestivo e completo, rispettando scrupolosamente le procedure in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve riflettere esattamente i dati contenuti nella documentazione di supporto, da conservare con cura per l'eventuale assoggettabilità a verifica.



Chi è venuto a conoscenza di eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni deve darne pronta informativa al proprio superiore, al Presidente della Fondazione ed al Presidente del Collegio dei Revisori.

I competenti organi che devono elaborare atti necessari a fini di bilancio debbono operare con criteri prudenziali, supportati dalle conoscenze delle tecniche contabili o più specifiche del settore interessato ed in ogni caso con la diligenza richiesta agli esperti del settore.

11.2 Accuratezza delle registrazioni contabili. Le registrazioni contabili devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell'operazione di cui si tratta.

Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili della Fondazione per alcuna ragione. Nessun esponente può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di un superiore.

La responsabilità di realizzare ed attuare un sistema di controllo interno efficace è affidata a tutta la struttura organizzativa che ha nella Segreteria Generale i soggetti incaricati di far partecipi gli altri dipendenti e collaboratori sugli aspetti di loro pertinenza.

11.3 Controlli interni. Tutti i dipendenti ed i collaboratori, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del relativo sistema di controllo e sono tenuti a comunicare in forma scritta al superiore, all'Organismo di Vigilanza, al Presidente della Fondazione ed al Presidente del Collegio dei Revisori, nonché al Presidente dell'Assemblea dei Soci, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità delle quali fossero venuti a conoscenza.

12. TUTELA DEL PATRIMONIO

12.1 Aspetti generali. Uno degli aspetti centrali che qualificano eticamente la condotta della Fondazione e contribuiscono a costituirne ed accrescere la reputazione e l'affidabilità è costituito dal rispetto dei principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del patrimonio e la tutela dei creditori e dei terzi.

Tali valori sono tutelati anche da norme penali che, ai sensi del decreto legislativo 231/2001, possono costituire fonte di responsabilità per la Fondazione ove le fattispecie di reato siano realizzate nell'interesse della Fondazione.

La Fondazione, pertanto, intende garantire la diffusione e l'osservanza di principi di comportamento intesi alla salvaguardia dei predetti valori, anche al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nell'art 25 ter del decreto legislativo 231/2001, a cominciare da:

- False comunicazioni
- Impedito controllo
- Formazione fittizia del patrimonio



- Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Omessa comunicazione di conflitto di interessi
- Aggiotaggio

In particolare è sanzionata l'omissione da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione che non diano notizia agli Organi di qualsiasi tipo di interesse personale che per conto proprio o di terzi (da essi rappresentati) gli stessi abbiano in una determinata operazione con la Fondazione.

Tali disposizioni andranno osservate anche da chi esercita funzioni e poteri di gestione delegati dagli Organi della Fondazione nell'esercizio delle rispettive competenze e responsabilità.

A tal fine è posto l'espresso divieto a carico degli esponenti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25 ter del decreto legislativo 231/2001 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei reati.

12.2 Comunicazioni. Gli esponenti sono tenuti a un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni previste dalla legge e dalla relativa normativa attuativa agli organi stessi ed al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione .

12.3 Integrità del Patrimonio. Gli esponenti della Fondazione sono tenuti ad osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio e ad agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere gli interessi della Fondazione e le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- Erogare utilità non effettivamente conseguite o destinate per legge o Statuto a riserva;
- Effettuare riduzioni del patrimonio, fusioni, scissioni, in violazione delle disposizioni di legge;

12.4 Regolare funzionamento della Fondazione. Gli Organi e gli esponenti della Fondazione assicurano il regolare funzionamento della stessa e degli Organi, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché la libera e corretta formazione delle determinazioni.

A tal fine, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti a:

- Non porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che ostacolino lo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione, del Collegio dei Revisori, nonché dei doveri previsti dalla legge e dallo Statuto;



- Non porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione delle deliberazioni.

Ciò posto, i componenti del Collegio dei Revisori, qualora ravvisino il verificarsi dei comportamenti indicati, hanno l'obbligo di informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza ed il Presidente della Fondazione nonché il Presidente dell'Assemblea dei Soci. Per la seconda ipotesi, la Fondazione prevede che, in occasione delle riunioni degli Organi, vengano effettuati i necessari controlli documentali e di riscontro della legittimazione dei partecipanti.

12.5 Regolare andamento del mercato. In particolare è vietato agli esponenti ed ai collaboratori esterni della Fondazione di:

- pubblicare o divulgare notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati anche idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- pubblicare o divulgare notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio.

13. DELITTI

13.1 13.1 Omicidio colposo (art. 589 codice penale) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 terzo comma codice penale). Con l'aggiornamento della mappatura dei rischi si è inteso rianalizzare tutta la situazione della Fondazione sia in riferimento alle strutture esistenti, sia in particolare modo in riferimento alle situazioni che prevedono ristrutturazioni edilizie ed impiantistiche con presenza di più operai di diverse ditte incaricate dei lavori, alcune delle quali contemporaneamente presenti nei cantieri nonché in presenza di addetti aziendali.

Debbono essere formalizzate per iscritto le procedure per prevenire condotte comportanti rischi mediante descrizione dei comportamenti prescritti.

13.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati. La Fondazione deve dotarsi di idonea struttura, strumenti, accorgimenti e presidi finalizzati alla protezione delle apparecchiature elettroniche e dei dati trattati con modalità informatiche.

Le protezioni predisposte al fine di impedire utilizzi, danneggiamenti e manomissioni di dati non possono tuttavia esaurire le iniziative rivolte ad evitare la commissione dei reati in questione, ma devono essere accompagnate ed integrate da comportamenti corretti da parte di tutti gli esponenti attraverso il rispetto di tutte le normative in materia.

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.1 Il testo del Codice dovrà essere consegnato a tutti gli attuali esponenti e collaboratori a cura della Segreteria Generale e a tutti coloro che man mano verranno assunti o nominati o entreranno comunque in rapporti con la Fondazione, inserito nel sito internet della Fondazione, nonché affisso nei locali a disposizione del pubblico.



14.2 Il Codice sarà soggetto ad aggiornamenti sulla base delle esperienze che saranno acquisite.

Qualsiasi modifica e/o integrazione al Codice dovrà essere apportata e approvata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.